



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.

Presidente

dott.

Componente

dott.

Componente Relatore

dott.

Componente

dott.

Componente

DECISIONE

Premesso

- che il sig. Lamberto Roberti ha presentato, in data 16 aprile 2014, presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano, in qualità di "cittadino detentore del diritto di elettorato passivo", la propria candidatura individuale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo del 25 maggio 2014, distinta con il contrassegno recante la scritta "PARLAMENTARE INDIPENDENTE";

- che, con provvedimento del 17 aprile 2014, l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Milano non ha ammesso la candidatura, osservando che la "lista non presenta alcuno dei requisiti di cui all'art. 12 della legge n. 18 del 1979".

Considerato

- che il sig. Lamberto Roberti ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, osservando che "il diritto di elettorato passivo del cittadino è un diritto soggettivo di rango costituzionale, ovvero gerarchicamente superiore alla legge ordinaria" e che "non trovando riportata in nessuna norma un espresso divieto, la candidatura individuale è lecita. Ciò che non è vietato è ammesso";

- che, pertanto, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato;

- che l'Ufficio elettorale circoscrizionale, in data 18 aprile 2014, letto il ricorso, ha confermato il provvedimento adottato, osservando che il ricorso consiste "in un unico riferimento al <diritto

elettorato passivo> (*sic*) del cittadino quale diritto soggettivo di rango costituzionale, difettando, per contro, di qualsivoglia argomentazione critica rivolta alla motivazione con la quale, sul presupposto che la lista in parola non presenta alcuno dei requisiti di cui all'art. 12 della legge n. 18 del 1979, è stata riacquisita l'ammissione della stessa";

- che il ricorso deve essere rigettato;
- che l'interpretazione proposta dal ricorrente è priva di fondamento, risolvendosi nella prospettazione di una esegesi *praeter legem* (cfr. decisione dell'Ufficio elettorale nazionale n. 1 del 30 aprile 2009, resa su ricorso analogo dello stesso Roberti);
- che, infatti, l'art. 1, comma 1, della legge n. 18 del 1979 prevede che "i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti" e l'art. 12, oltre a far riferimento in ogni sua parte alle "liste dei candidati", stabilisce, al comma 8, che "ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre";
- che, del resto, tale disciplina è conforme al fatto che la competizione elettorale si svolge tra "partiti" o "gruppi politici" concorrenti;
- che, pertanto, il sistema elettorale è conformato in modo tale da escludere la possibilità di presentazione di candidature individuali, in ciò ravvisandosi una interpretazione della legge conforme alla Costituzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2014.

I componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 21 APR. 2014 h. 18.26

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE